

**CONSUETUDINES DI BARI:
« ...RUGATIATORUM VEL PUBATORUM MERX... ».
CHI SONO COSTORO?**

Le pagine che seguono vogliono essere un contributo all'intelligenza della parte terminale della rubrica XXXVI dal titolo « Qualiter a comunione navium discedi potest, si navis fuerit spoliata » delle *Consuetudines* di Bari a iudice collectae Sparano, rubrica intorno alla quale vari storici del diritto si sono finora affaticati con acume e dottrina senza tuttavia conseguire risultati soddisfacenti.

La parte di cui intendiamo occuparci è la seguente:

« ...cum nautica pecunia creditorum periculo navigatur, si tamen cum navi pecuniam credidi navigandam et debitor se alio navigio destinavit [sic], creditorum pecuniarum eventus et periculum describitur debitori, nisi aliud inter contrahentes convenisse claruerit. Sed si certis locis credidi pecuniam navigandam et in partes alias navigaverit, ad solum debitorem ammesse pecuniae incomodum redundabit. Item si domi pecuniam reliquerit, casus adversus et fortuna navigii soli debitori describitur. Cum autem *rugatiatorum* vel *pubatorum* merx navigio vehitur, comodum et incomodum, quod in his evenierit, *rugatiatorum* vel *pubatorum* mercibus deputatur ».

Già il Massilla († 1580), curatore della prima stampa delle *Consuetudines*, commentandole confessava di non esser capace di spiegare né *rugatiatorum* né *pubatorum*¹.

¹ *Commentarii super consuetudinibus preclarae civitatis Bari ... auctore domino Vincentio Maxilla ... Patavii MDL, p. CXVIII.* Il commento vi accompagna di seguito il testo delle *Consuetudines*. Da questa edizione si ripete il testo della rubrica da noi sopra riportata, salvo la correzione di *mers* in *merx*. Lo stesso testo con qualche scarto, p. es. *creditorum pecuniarum* al posto di *creditarum pecuniarum* si legge in G. PETRONI, *Della storia di Bari dagli antichi tempi sino all'anno 1856 libri tre*, Napoli 1857-58 (rist. anast., Bologna 1971), vol. II, p. 564. Quest'opera reca tutte le stesse *Consuetudines* con la

J. M. Pardessus dichiara di non saper « expliquer ces deux mots. Je ne les ai trouvés dans aucun glossaire. Ils doivent désigner une espèce particulière de personnes embarquées sur un navire »².

« Questa rubrica », dice Giulio Petroni, riferendosi all'intera rubrica, « è di così astrusa interpretazione, che lo stesso Pardessus, eruditissimo uomo e giureconsulto, ... se ne sconfidò... Onde non maraviglierai, o lettore, se noi tanto inferiori ... mal sapremo carvarne le mani » e traduce:

« ...se vien fidato danaro a rischio de' creditori si grava sul debitore, salvo se non apparisca d'esservi altra convenzione fra i contraenti. Tale è ancora del danaro fidato per alcuni determinati luoghi, quando ad altre parti siesi il corso della nave indirizzato. Del pari al solo debitore sono imputati i casi avversi e la fortuna del naviglio, s'egli il fidato danaro abbia a casa lasciato. Il lucro poi o la perdita delle merci proprie de' marinai o garzoni è tutto loro »³.

Nicola Alianelli si limita a dire in nota: « *Rugatiatorum, pubatorum*: due altre parole di cui è ignoto il significato »⁴.

Teodoro Massa confessa a sua volta: « Per quanto abbia fatto non mi è stato possibile dare una spiegazione »⁵.

Enrico Besta affaccia un sospetto: « Quanto al *rugatiatorum et pubatorum* ... potrebbe darsi che fossero papere del trascrittore commesse nella lettura del manoscritto, il quale forse aveva semplicemente *negotiatorum* »⁶.

traduzione italiana a fronte e qualche nota. Poco prima del Petroni, J. M. Pardessus aveva pubblicato la citata rubrica relativa al diritto marittimo nella sua *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, Parigi 1845, t. VI, pp. 625-6, estraendola dalla ristampa veneziana del 1596 dei *Commentarii* del Massilla. Più tardi la stessa rubrica con alcune altre, servendosi dell'edizione del 1550, pubblica con un corredo di note N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane notizie e monumenti*, Napoli 1871, pp. 150-4.

² J. M. PARDESSUS, *op. cit.*, t. VI, p. 626, n. 3.

³ G. PETRONI, *op. cit.*, p. 558, n. 1, e p. 565.

⁴ N. ALIANELLI, *op. cit.*, p. 154, n. 1.

⁵ T. MASSA, *Le consuetudini della città di Bari. Studi e ricerche*, Bari 1903, p. 206.

⁶ E. BESTA, *Recensione a 'Massa Teodoro, Le consuetudini della città di Bari'*, in « Il circolo giuridico » XXXVIII (1907), p. 115; poi in E. BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. CASSANDRO, Bari 1962, p. 301.

Leone Adolfo Senigallia attribuisce all'Alianelli lo stesso parere del Pardessus, dicendo: « Il Pardessus ... ritiene ... forse che si tratti di una specie particolare di persone imbarcate sulla nave e del pari l'Alianelli », poi riesuma il Petroni e procede a suo modo. Dice: « Il Petroni traduce: *marinai o garzoni*. Riteniamo che tale traduzione sia esatta. Infatti noi crediamo di poter affermare che *rugatorum* [sic] derivi da *ruqa* = via = viaggianti e *pubatorum* forse da *pubeta* (adolescente) = mozzo. Se queste nostre etimologie fossero esatte, dovremmo ritenere che ... si è fatta la distinzione fra merci caricate sopra coperta ... merci caricate sotto coperta ... e le portate dei marinai e dei mozzi (*rugatiatorum et pubatorum merx*) ... il cui danno od utile sarà a loro esclusivo carico o vantaggio »⁷.

Intanto, nel 1921, Guido Bonolis, occupandosi del delicato tema rappresentato da quella forma caratteristica di mandato propria del diritto commerciale veneto del Medioevo che è la *rogadia*, dopo aver affermato che di questo istituto non v'è traccia sicura nelle fonti pugliesi, aggiungeva: « Un dubbio potrebbe sorgere a tale proposito, considerando l'oscura frase delle consuetudini di Bari...: *Cum autem rugatiatorum...* ». E argomentava: « Siccome questo passo segue l'altro in cui si parla del prestito a cambio marittimo, e si configurano diversi casi nei quali il rischio ricade sul debitore, che deve rendere, nonostante il sinistro, il danaro imprestatogli, potrebbe darsi che qui, passando ad altro argomento, si volesse dire che le merci date per *rogadia* viaggiano sempre a rischio del *rogans*; e alla *rogadia* si riferirebbe la nuova ed ignota parola *rugatiatorum* (coloro che danno in *rogatia*, *rogantium*?) ». Nel contempo il Bonolis non manca di dichiarare inammissibile l'interpretazione espressa dal Pardessus⁸.

Nel *Dizionario di marina medievale e moderno* della R. Accademia d'Italia, uscito a Roma nel 1937, la connessione dubbiosamente affacciata dal Bonolis perde il carattere d'incertezza. Alla voce *Rogadia*, infatti, si legge: « Sorta di collegantia del diritto veneto. Con essa si connette certo il termine di *Rugatiator* dello *Stat. basso lat. di Bari* (secolo XIII) ... ».

⁷ L. A. SENIGALLIA, *Le consuetudini marittime di Bari, loro datazione e contenuto*, in « Archivio storico per le province napoletane », N. S. XXX (1944-46), pp. 105-6.

⁸ G. BONOLIS, *Il diritto marittimo dell'Adriatico*, Pisa 1921, p. 564.

Che la *rogadia* sia davvero una forma del contratto di colleganza piuttosto che di quello di commissione, o addirittura non sia bene identificabile in nessuna di queste due specie, è materia di discussione⁹ in cui noi non possiamo entrare. Veneto è di certo il termine *rogadia* da un lat. **rogativa* (da *rogare* 'chiedere, pregare')¹⁰, etimologia che si conforta con le parole del giureconsulto veneziano Iacobo Bertaldo († 1315), il quale alla sua nota definizione:

« *Rogadia* est habere receptum tam in denariis quam in rebus ab aliqua persona ad emendum aliquid vel vendendum et comparandum et ad dampnum et utilitatem rogantis persone, pro qua ad aliquem locum portatur sine utilitate portantis ... Qui recipit rogadium, oportet ipsam portare et reducere secundum quod illud habere receperit a rogante... »,

allega la sua altrettanto nota formula:

« Rogo te, karissime, ut accipias istam meam cuppam de argento et portes eam Veglam et ibi eam vendas et emas inde bonam setam, bonam granam et eas mittas seu reducas michi, vel dabis P. vicario meo tali tali... »¹¹.

Il termine *rogadia* ricorre non solo negli statuti veneti in latino e in volgare ma anche negli statuti dalmati sotto la stessa ed altre forme. Un esempio dagli statuti veneti in volgare:

« Affirmeremo che da mo avanti se osservi, che cadauno, che riceverà li beni di alcun, o ver in *rogadia*, o ver in colliganza, esprima per ordine al suo creditor come ello averà investido o vendudo e come ello averà fatto di ciò, che ello averà avuto in colleganza o ver in *rogadia* e secondo come ello averà ordinatamente espresso, in presenza della legge sia tenuto de affimar per sacramento se 'l creditor vorrà »¹².

⁹ Cfr. G. BONOLIS, *op. cit.*, pp. 556-70, e la bibliografia che ivi si cita.

¹⁰ Cfr. G. ALESSIO, *Lexicon etymologicum. Supplemento ai dizionari etimologici latini e romanzi*, Napoli 1976, p. 350, s. *rogativa*, dove si aggiunge che questa forma latina è presupposta anche dal campidanese ant. *arrobotia* e dal logudorese *roadia* 'Fronleistung'.

¹¹ J. BERTALDI, *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, ediz. a cura di F. SCHUPFER, in « Bibliotheca juridica medii aevi », vol. III, Bologna 1901, p. 153.

¹² In S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, vol. III (1964), s. *Colleganza*⁴.

Si ha *rogatia*, *rogacia* nello statuto di Skradin, al cap. XVII « De rogaciis dandis »:

« Volumus quod si aliquis civis dederit *rogaciam* alteri homini, et ipse arripiens viagium, fuerit derobatus, et in suo viagio amiserit *rogaciam* cum suis rebus, non teneatur solvere *rogatiam* domino *rogacie*, sed sit liber ab ista *rogacia*; et si totum suum amiserit, non teneatur in aliquo damno *rogacie* respondere; et si totum suum non amiserit cum *rogacia*, illud, quod remansit tam de *rogacia* quam de aliis rebus, quas in ipso viagio portaverit, dividant inter se per varem »¹³.

Si ha *rogantia*, *rogancia* nello statuto di Spalato, al libro VI, cap. XXXVII « De illo qui dedit *roganciam* alicui »:

« ...statutum et ordinatum est, quod si aliquis civis dederit *rogantiam* alicui et ipse arripiens viagium fuerit derobatus et perdidit ipsam *rogantiam* cum suis rebus, non teneatur respondere domino *rogancie* de ipsa *rogancia*, si totum suum amiserit et *rogantiam*. Si uero totum non amiserit, illud, quod remansit tam de *rogantia*, quam de alijs rebus, quas in ipso viagio portaverit, diuidant per rationem inter se »¹⁴.

Si ha anche *redagia*, se non è un semplice errore, come a noi sembra, accanto a *rogadia* e forse anche *rogadina*, se non è anch'esso un errore, nello statuto di Trogin¹⁵.

Non sfugga un particolare d'ordine semantico che emerge dai citati capitoli di Skradin e di Spalato. Quando in essi si dice p. es.: « si aliquis civis ... amiserit *rogaciam* cum suis rebus » oppure: « illud, quod remansit ... de *rogantia* », il termine in questione non indica più in tali passaggi quella determinata forma di contratto, bensì la mercanzia data e ricevuta in *rogadia*. Questo spostamento semantico notano Bogišić e Jireček riconoscendo appunto a *rogancia*, *rogantia*, *rogatia* il significato di 'mercimonia mercatoribus vel navigantibus ab aliis ad vendendum commissa vel credita'¹⁶. Del resto lo stesso fenomeno s'avverte anche presso il Bertaldo.

¹³ V. BRAJKOVIC, *Étude historique sur le droit maritime privé du littoral yougoslave*, Marsiglia 1933, p. 295.

¹⁴ Id., *op. cit.*, p. 271.

¹⁵ Id., *op. cit.*, p. 297.

¹⁶ V. BOGISIĆ - C. JIREČEK, *Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272*, Zagabria 1904, p. 452.

Il cap. LV del libro VII dello statuto di Ragusa reca anch'esso, già nel titolo quel termine: « De rogancia ». Riportiamo questo capitolo (R) affiancandogli un tratto della rubrica XXXVI delle *Consuetudines* di Bari (B):

R

« Quicumque recepit aliquid pro *rogancia*, sciendum est quod ipse non debet dividere nec separare a se et suis rebus illud quod ipse recepit; et si separaret a se et a suis rebus illud quod recepit pro *rogancia*, et dampnum aliquod adveniret de eo vel perderetur, ille qui eum portavit et recepit tenetur emendare illud illi persone a qua recepisset; salvo quod, si inter se fecissent aliud pactum, secundum illud pactum ille recepisset coram ydoneis testibus rem illam ».

B

« ...cum navi pecuniam credidi navigandam, et debitor alio navigio destinavit, creditorum pecuniarum eventus et periculum describitur debitori, nisi aliud inter contrahentes convenisse claruerit ».

La differenza fra i due testi è solamente formale: il barese, secco e conciso quanto lucido e preciso, presenta la stessa materia che si trova diluita nel ragusino. Sicché verrebbe fatto di attribuire alla disposizione di Bari il medesimo titolo del capitolo di Ragusa: *De rogancia*, o l'equivalente *De rogatia*, con la conseguenza di gettar luce diretta su quel *rugatiatorum*.

Che significa allora con precisione questa parola?

Nel contratto di *rogadia* due sono le persone che vengono in rapporto: « ille qui committit », per usare ancora le parole del Bertaldo, e « ille qui ipsam [rogadiam] amore et precibus committentis recipit »: il committente è la *rogans persona* o semplicemente il *rogans*, e l'altro contraente è il *portans* e rispetto al primo non può essere che il *rogatus*. E tanto *rogans* quanto *rogatus* sono termini nella fattispecie comunemente usati dai giuristi.

Il Bonolis, come abbiamo ricordato, pensa, sia pure dubbiosamente, che con quel *rugatiatorum* si designino i *rogantes*. Egli, insomma, come poi il citato *Dizionario di marina medievale e moderno*, ha visto nel *rugatiatorum* il genitivo di un * *rugatiatores*, al sing. * *rugatiator*.

La premessa è un verbo * *rogati(v)are* 'proporre una rogadia' dal nome * *rogati(v)a*, specificamente adatto a richiamare con tutta

immediatezza l'istituto appunto della *rogadia* più di quanto non faccia il semplice *rogare*.

Ora, grammatica vuole che lo stesso *rugatiatorum* possa essere anche il genitivo di un **rugatiati*, al sing. **rugatiatus*, participio passato passivo di **rogati(v)are*. E, in funzione di sostantivo, *rugatiatus* viene ad indicare 'colui il quale è investito della rogadia'.

Quel *ru-* al posto di *ro-* è assolutamente di poco peso: lo si addebiti pure al copista o lo si metta nella serie delle alterazioni locali già viste altrove per *rogadia*.

Se proprio di questo si tratta, ognuno vede come si imponga l'opposto del ragionamento e della conclusione del Bonolis. Tutta colpa — vorremmo dire — dell'ambigua grammatica! Non si passa invero « ad altro argomento », né « le merci date per rogadia viaggiano sempre a rischio del *rogans* ». Si resta, invece, sul filo del medesimo orientamento legislativo: prima cioè si fa il caso del denaro imprestato a cambio marittimo e si stabilisce che il rischio ricade su chi tale prestito ha ricevuto, poi si fa il caso che si trasporti merce sotto contratto di rogadia e si stabilisce che anche questa viaggia a rischio di chi l'ha avuta in consegna e l'accompagna per collocarla. È perfetta, dunque, a quest'ultimo riguardo, la corrispondenza fra la disposizione di Bari e quella di Ragusa.

S'intende bene che, trattandosi di un istituto per certi aspetti vario nel tempo e nello spazio — poteva, p. es., e in che modo, tenersi in vita quella condizione, che doveva pur essere una limitazione per il *rogatiato*, dal Bertaldo espressa con le parole « sine utilitate portantis »? — resterebbero da precisare appunto le forme assunte dalla rogadia negli ambienti a cui si riportano i testi citati. Ma questo è un problema di altra competenza.

Passando a *pubatorum*, non riterremo di certo col Besta questa parola una seconda papera, nata, in una con l'altra presunta, da un semplice *negotiatorum*, e al tempo stesso dobbiamo riconoscere che così com'è resta impenetrabile. Si può sottoporla subito ad un esame morfologico. Trattandosi di un indubbio genitivo plurale sorge anche qui il problema se si tratti di un nome di 2^a o di 3^a declinazione. Ipotizzandolo di 3^a, vien fuori un sing. *pubator* col plur. *pubatores*, un individuo lessicale ignoto, che, forse per avere una sua parte in comune con *pubeo*, *-es*, *pubertas* e famiglia, avrà indotto il

Petroni ad andare con la mente ai 'garzoni', come, nella sua scia, è accaduto al Senigallia coi suoi 'mozzi'.

Come nome di 2^a declinazione, invece, si ha un *pubatus*, al plur. *pubati*. E a questo punto si fa perentoria l'associazione con quei *pivatorum*, *pivati* che s'incontrano nel libro II dello statuto di Ragusa, al cap. XVIII, dove, stabilendosi che cosa fare, al termine del viaggio, del vino che avanza della provvista di bordo, si tien conto della *mensa pivatorum*, non senza prevedere sanzioni per il nocchiero bugiardo:

« quicumque nauclerius per suum sacramentum super predictis non dixerit veritatem, omne dampnum et penam quam deberent sustinere marinarii vel *pivati*, haveat et sustineat illam penam nauclerius solus »¹⁷.

Non saranno certamente la *-u-* e la *-b-* contro *-i-* e *-v-* a fare ostacolo alla identificazione di *pubatorum* con *pivatorum*: i due scarti possono benissimo essere due errori di trasmissione, specie nel secondo caso, quando si ricordi la frequente somiglianza fra le lettere *b* e *v*.

Al *pivatus*, che da *pivatorum* e *pivati* si ricava, V. Bogišić e C. Jireček danno il significato di 'viator sive mercator in navi (ex gr. ἐπιβάτης)'¹⁸. Conferma questo duplice significato V. Brajković¹⁹ appoggiandosi alle parole del Pardessus a proposito di ἐπιβάτης « qui désignoit indistinctement les simples passagers et les propriétaires d'objets chargés sur le navire »²⁰, parole che però non corrispondono al vero nel Νόμος Ῥοδίων Ναυτικῶς se in uno o due casi.

Anche sulla sponda tirrenica la stessa voce d'origine greca si fa presente fino al tardo Medioevo da Messina a Salerno, ad Amalfi, a Napoli, a Roma, come abbiamo ampiamente fatto vedere in altro nostro scritto²¹: a Messina, con la forma *bivatu*, pl. *bivati*, sulla

¹⁷ IDEM, *op. cit.*, p. 42.

¹⁸ IDEM, *op. cit.*, p. 447, s. *pivatus*.

¹⁹ V. BRAJKOVIĆ, *op. cit.*, p. 172, n. 2.

²⁰ J. M. PARDESSUS, *op. cit.*, t. I, p. 40.

²¹ È pubblicato negli «Atti del I Congresso di diritto marittimo: "La legge del mare in Italia dall'Evo antico alle moderne codificazioni (Trani 24-25-26 ottobre 1980)"», Bari 1983, sotto il titolo: *Teratologia della Tavola amalfitana. Il caso di «viciato» per «vivato» 'passeggero di nave'*, pp. 53-96.

fede del *Declarus* del Senisio e dei *Capitoli del Consolato di mare* della stessa città; a Salerno, restituendo al novelliere Masuccio Guardati per due volte *vivati* contro lezioni erronee attribuitegli dagli editori; ad Amalfi, correggendo in *vivato*, *vivati* gli equivoci *viciato*, *viciati*, *vitiati* della *Tavola amalfitana* contenuta nel codice Foscarini; a Napoli, facendo conoscere quel *vivato* che G. Brancati, traduttore, presso la corte di Ferrante I d'Aragona, della *Naturalis Historia* di Plinio, adopera per rendere il *vectorem* dell'originale, il nauplio cioè che si lascia portare dalla conchiglia; a Roma col *vivate*, o meglio *vivati*, della *Vita di Cola di Rienzo*. Tutti testi, questi, dove il significato normale è quello di 'passeggero di nave'.

La divergenza tra le forme con *p-* e le altre con *b-* e *v-*, vale a dire tra le adriatiche e le tirreniche, può rappresentare due diversi itinerari della stessa parola originaria greca ἐπιβάτης: nell'Adriatico può trattarsi di un grecismo diretto, nel Tirreno di un grecismo indiretto, passato cioè attraverso il latino *epibata*.

Per concludere, se la sfinge, nell'uno e nell'altro caso finalmente parlando, non ha a nostre spese perpetrato un inganno, sarà ora ben chiaro che su quel *navigium*, di cui si tratta alla fine della rubrica XXXVI delle *Consuetudines* di Bari, si indica la presenza di due categorie di persone, distinte dall'equipaggio, ugualmente esposte al rischio di quanto hanno caricato: la prima formata da coloro che accompagnano la merce a loro affidata con contratto di rogadia, la seconda vuoi da coloro che viaggiano come passeggeri col loro bagaglio personale, il quale, non molto voluminoso, poteva però essere di alto valore commerciale, vuoi da mercanti veri e propri con la mercanzia di loro proprietà: i primi detti appunto *rogatiati*, gli altri presentati insieme come *pivati*.

SALVATORE GENTILE